

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL MECCANISMO DEI TEE (art. 7 c.5 del 102/14)

maggio 2016

Lo schema TEE è necessario per il raggiungimento degli obiettivi che il Paese ha determinato per il 2020.

L'art. 7 c.5 del decreto legislativo 102/2014 infatti indica che *“qualora (...) dovesse risultare un volume di risparmio ottenuto insufficiente rispetto all'obbligo previsto, il MiSE di concerto con il MATTM introduce, **anche su proposta dell'Autorità**, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato su TEE e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica”*.

Lo stesso articolo 7 ha previsto un aggiornamento delle Linee Guida con l'emanazione di disposizioni per migliorare l'efficacia del meccanismo TEE, ed in questo senso il documento di consultazione del MiSE (*Proposte per il potenziamento e la qualifica del meccanismo TEE, luglio 2015*) ha individuato una serie di interventi per dare soluzione alle problematiche individuate nel corso degli anni.

L'obiettivo è quello di mantenere le specificità proprie del meccanismo TEE e permettere un mercato senza turbative che abbia capacità incentivante e sia di stimolo a realizzare progetti di efficienza energetica, garantendo adeguata flessibilità ai soggetti obbligati.

Il GdL ritiene al riguardo che:

1. emerge la necessità di una maggiore definizione, chiarezza e stabilità delle regole in modo che siano prive di elementi suscettibili di interpretazione, con particolare riferimento al ruolo dei soggetti ammissibili e alle modalità di accesso al meccanismo dei TEE, anche ai fini delle successive verifiche¹. In particolare, visto che l'addizionalità economica risulta basata sul costo di investimento dichiarato dal proponente occorre maggiore chiarezza su come si compone il costo di investimento e come si calcola il PBT. Si chiede pertanto di fissare elementi certi su tali aspetti. Deve inoltre essere ribadito che il rilascio dei titoli *attualmente non* è legato alla valutazione del costo di investimento, e nel caso si volesse cambiare questo aspetto non possono comunque considerarsi effetti retroattivi.
2. a fronte di una prospettata riduzione di peso del settore civile e delle fonti rinnovabili occorre avviare programmi di analisi settoriale volti a determinare le caratteristiche dei vari settori².
3. L'opzione proposta dal MiSE che si riferisce all'uguaglianza tra vita tecnica e vita utile dell'investimento a 15 anni (in alternativa con l'opzione che riguarda il mantenimento della vita utile a 5 anni e l'adozione di coefficienti premianti calcolati sui risparmi effettivamente conseguiti) in linea generale è considerata

¹ Per esempio, per ridurre i rischi, i rapporti tra ESCo e utente dovrebbero essere strutturati con una distinzione netta tra le diverse modalità di accesso (ESCO che agisce da consulente supportando l'utente finale nella presentazione dei progetti; ESCo che presenta i progetti con corresponsabilità con l'utente finale; ESCo titolare dei contratti EPC)

² Il GdL propone un incarico ad hoc ad un esperto dell'Osservatorio

accettabile nei limiti in cui garantisca l'emissione della disponibilità dei titoli a livelli sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi nazionali. Si evidenzia comunque che la revisione della baseline al 10° anno (prevista dalle LLGG del MiSE) al fine di adeguarla all'evoluzione tecnologica e del mercato, potrebbe generare incertezze nella progettazione degli investimenti.

4. emerge la necessità di una più accurata definizione della baseline di riferimento al fine di essere adattata a tutti gli operatori, baseline che si riferisce all'installato e non all'installabile³. Si suggerisce di predisporre un catalogo di baseline di riferimento da parte di un organismo tecnico terzo, inizialmente almeno per le situazioni più frequenti, destinato ad arricchirsi nel tempo con i casi particolari. Il proponente potrà così scegliere se e come presentare variazioni alle baseline individuata come riferimento al fine di tener conto di eventuali specificità del proprio progetto.
5. si richiede un approfondimento maggiore nella definizione degli ambiti di applicazione: occorre introdurre coefficienti premianti, per esempio, che tengano conto della riqualificazione spinta degli edifici, della integrazione con fonti rinnovabili non altrimenti incentivate, della riduzione di emissioni inquinanti e delle esternalità ambientali.
6. l'ammissibilità degli impianti di produzione di energia rinnovabile solo quando connessi alla componente di efficienza energetica, dovrebbe essere rivista sulla base della considerazione che non tutte le rinnovabili hanno meccanismi di incentivazione e che le tre schede (7, 22, 26) già presenti che incidono sulle fonti rinnovabili potrebbero essere opportunamente riproposte nel caso di assenza di forme di incentivazione.
7. sulle proposte di progetto e programma di misura standardizzate PPPMS per i metodi di valutazione dei risparmi, emerge la necessità di definire con chiarezza i parametri progettuali e le verifiche tecniche dei progetti (delegate eventualmente ad ente di parte terza).
8. per valorizzare maggiormente il ruolo della diagnosi energetica secondo lo schema UNI CEI EN 16247 e l'adozione di sistemi di gestione dell'energia certificati ISO 50001 potrebbero essere introdotte premialità in termini di TEE, soprattutto se supportati da un monitoraggio post-operam che dovrebbe essere reso obbligatorio.
9. si richiedono maggiori semplificazioni normative e verifica dei tempi per la presentazione e rendicontazione dei progetti.
10. si segnala che la categoria dei distributori (soggetti obbligati all'acquisto dei TEE) è preoccupata per la possibile riduzione dell'offerta dei certificati bianchi a fronte dell'aumento dell'obbligo di acquisto, che, a sua volta, potrebbe determinare un aumento dei costi per il sistema. Sul tema specifico delle gare (in particolare per i distributori di gas), viene manifestata una criticità connessa all'obbligo che avranno i distributori a realizzare o acquistare interventi di efficienza energetica

³ Il meccanismo dei TEE è premiante l'efficienza energetica e non solo l'innovazione tecnologica

con il vincolo della territorialità⁴. Inoltre, nel caso di distributori di gas ed energia elettrica, si sottolinea la perdurante presenza, nel mercato dei TEE, di comportamenti speculativi.

⁴ Nella ristrutturazione del settore gas si prevede una diminuzione dei distributori e quindi anche dei soggetti obbligati, questo a fronte di obblighi in aumento dovuti all'aumento degli obiettivi (nazionali ma anche delle gare d'ambito). Inoltre il GME dovrà costituire un sistema specifico per i titoli georeferenziati che potrebbe creare asimmetrie tra soggetti *monouility* e *multiutility*.